



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 ottobre 2016  
(OR. en)

10973/16  
ADD 3 COR 2

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0206 (NLE)**

---

WTO 195  
SERVICES 20  
FDI 16  
CDN 12

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

---

La pagina EU/CA/Allegato/it 115 è sostituita dalla pagina seguente.

---

3. Si continuano a utilizzare le certificazioni esistenti fino a quando non siano adottati certificati sulla base dell'equivalenza.

#### Lingue ufficiali per la certificazione

4. a) Per l'importazione nell'Unione europea, il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è situato il posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea; e  
  
b) per l'importazione in Canada, il certificato deve essere redatto in una delle lingue ufficiali del Canada.

#### Modalità di certificazione

5. Lo scambio di informazioni originali relative al certificato può avvenire mediante un sistema cartaceo o un metodo sicuro di trasmissione elettronica dei dati che offra garanzie equivalenti in termini di certificazione. La parte esportatrice può scegliere di fornire una certificazione ufficiale in formato elettronico se la parte importatrice ha stabilito che sono fornite garanzie di sicurezza equivalenti, compresi l'uso della firma digitale e un meccanismo di non disconoscibilità. Il consenso della parte importatrice all'uso esclusivo della certificazione elettronica può essere registrato per corrispondenza in uno degli allegati al presente capo o in conformità dell'articolo 5.14, paragrafo 8.
  
6. L'Unione europea può produrre i propri certificati per l'importazione dal Canada di animali vivi e prodotti di origine animale con uno status di equivalenza come definito all'allegato 5-E nel sistema informatico veterinario integrato ("TRACES").